VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Oggi 18 dicembre 2024 presso gli uffici della società Snav S.p.a., a seguito di richiesta sindacale e conseguente convocazione, sono presenti le Segreterie Territoriali delle Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, rappresentate rispettivamente dai signori: Sig.ri d'Auria Antonio e De Fraia Rosario e Beneduce Giuseppe; Stingone Enrico; Giuseppe Tamburro e la Snav S.p.A. con sede legale in Napoli, alla Stazione Marittima rappresentata

la Snav S.p.A. con sede legale in Napoli, alla Stazione Marittima rappresentata ni quest'atto dal legale rappresentate Com. Giuseppe Langella assistito dall'Avv. Antonio Maresca.

PREMESSO

- 1 la Snav S.p.a. è proprietaria ed armatrice di unità' veloci di tipo HSC, DSC e Aliscafi, impiegati per il trasporto pubblico locale sulle isole del golfo e le isole Pontine.
- 2. al personale navigante della società è applicato li "Contratto collettivo nazionale Unico per l'industria armatoriale", quarta sezione, per l'imbarco degli equipaggi sulle Unità' veloci di tipo HSC, DSC, e sugli Aliscafi per trasporto passeggeri.
- 3. agli equipaggi, in ragione delle modalità esplicative della prestazione lavorativa, è richiesta flessibilità nella prestazione lavorativa anche ricorrendo a prestazioni di lavoro straordinario e di lavoro nelle giornate di cui all'art. 35 del vigente c.c.n.l.
- 4 la Snav, a fronte della disponibilità in tal senso mostrata dal proprio personale navigante si è resa disponibile a riconosce loro un trattamento di miglior favore.

SI CONVIENE

- a) A decorrere dalla retribuzione del mese di gennaio 2025, ai componenti l'equipaggio delle unità veloci, ovvero al solo personale di 1° categoria, utilizzato a bordo dei mezzi nautici, saranno riconosciute in maniera forfettizzata 2 ore di lavoro straordinario diurno fisso per ogni giornata di presenza a bordo, ferma la retribuzione e/o la trasformazione in ore di riposo compensativo di eventuali altre ore a tal titolo lavorate, nei limiti contrattuali.
- b) lo straordinario forfettizzato, di cui al punto a), non è considerato un componente utile al calcolo di alcuna delle altre indennità contrattuali (ferie, tredicesima, TFR etc.).

Le ore di riposo compensativo non fruite saranno pagate mensilmente.

c) li presente accordo scadrà li 31 dicembre 2025.